



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 20/03/2020

OGGETTO: "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture –
anno 2019" (cod. STR: 2019LPSSMS03 – CUP: E47H18001840004).
Autorizzazione subappalto lavori a favore dell'impresa PA.MA. Srl di Villorba (TV).

Onere: € 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26.11.2018, esecutiva, avente ad oggetto "Programma Triennale ed Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Elenco annuale 2019: approvazione studi di fattibilità e stime sommarie" è stata approvata anche la stima sommaria degli "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019" (cod. B1156HH19) per un importo complessivo di Euro 153.800,00, di cui Euro 137.500,00 per lavori, Euro 4.500,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 11.800,00 per somme a disposizione;

l'intervento in parola è stato quindi inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2018, con la denominazione "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019" (cod. STR: 2019LPSSMS03 – CUP: E47H18001840004);

con determinazione dirigenziale n. 630 del 24.04.2019 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione degli interventi in parola allo Studio Tecnico Conte e Pegorer, con sede in Via Siora Andriana del Vescovo n. 7 – 31100 Treviso;

con determinazione dirigenziale n. 1513 del 02.10.2019 è stato costituito il gruppo di lavoro degli interventi in oggetto, poi rettificato con determinazione dirigenziale n. 1596 del 17.10.2019;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 15.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola;

Acquisito che:

in data 04.11.2019, con lettera prot. n. 158117 inviata mediante il sistema telematico di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A. della Regione Lombardia, denominato "Sintel", il Comune di Treviso ha contattato 14 ditte comunicando loro di voler procedere ad un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, e richiedendo alle stesse un'offerta per la realizzazione dei lavori in parola;

entro la scadenza assegnata (14.11.2019 ore 10:00) sono pervenuti i seguenti due preventivi:

1. C.G.M. Srl che ha offerto il ribasso del 3,178%
2. F.Ili Carollo Srl che ha offerto il ribasso del 19,01%;

la miglior offerta è risultata quella presentata dall'impresa F.Ili Carollo Srl, con sede in Via Codalunga n. 20 – 36030 Zugliano (VI)(C.F./P.I. 02958720241 – cod. Ascot: 46337), che ha offerto il ribasso del 19,01% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;

pertanto con determinazione dirigenziale n. 2075 del 03.12.2019 gli interventi in parola sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa F.Ili Carollo Srl, precisando che si tratta di un appalto di lavori a "misura" da stipularsi nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ne deriva che la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso; che l'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'accordo quadro (Euro 142.000,00);

il relativo contratto è stato firmato digitalmente in data 30.01.2020 e protocollato con n. 15031/2020;

Considerato che con nota in data 13.03.2020 inviata a mezzo PEC (in atti prot. n. 38465 del 17.03.2020) l'impresa F.lli Carollo Srl ha chiesto di poter subappaltare all'impresa PA.MA. Srl, con sede in Via Cavini n. 20/A fraz. Lancenigo – 31020 Villorba (TV)(C.F./P.I.: 00675280267), lavorazioni consistenti nella posa di tubazioni con relativi pozzetti, fresature, stesa di materiali inerti rientranti nella categoria OG3 (“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari”) per un importo stimato di Euro 41.000,00;

Acquisito che:

la ditta l'impresa F.lli Carollo Srl, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- contratto di subappalto stipulato tra la committente impresa F.lli Carollo Srl e la contraente impresa PA.MA. Srl;
- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione che l'impresa subappaltatrice PA.MA. Srl è configurabile come piccola impresa, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000) circa la composizione societaria ecc. di cui il D.P.C.M. 187/91, art. 1;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

Verificato che il contratto contiene:

- la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari cosicché il subappaltatore ha dichiarato, a pena di nullità assoluta, di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il patto di integrità cui l'appalto è sottoposto e che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto stesso;

Verificato altresì che il subappaltatore è in possesso di certificazione SOA per la categoria OG3;

Evidenziato che:

- la documentazione attestante l'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'allegato XVII del D. Lgs n.81/08 e ss.mm.ii. e il POS sono stati trasmessi anche al coordinatore per la sicurezza incaricato, ing. Roberto Pegorer, ed è in fase di verifica;
- l'ingresso effettivo in cantiere dell'impresa PA.MA. Srl è pertanto subordinato al rilascio del nulla-osta da parte del coordinatore della sicurezza incaricato;

Precisato che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore;

- è già agli atti il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei direttori tecnici dell'impresa;
- è stato richiesto il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;
- l'impresa non risulta essere iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;
- la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Precisato infine che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni assunti a favore dell'appaltatore;

Visti:

- il D. Lgs n. 50/201 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa F.lli Carollo Srl, appaltatrice degli "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019" (cod. STR: 2019LPSSMS03 – CUP: E47H18001840004) a subappaltare all'impresa PA.MA. Srl, con sede in Via Cavini n. 20/A fraz. Lancenigo – 31020 Villorba (TV)(C.F./P.I.: 00675280267), lavorazioni consistenti nella posa di tubazioni con relativi pozzetti, fresature, stesa di materiali inerti rientranti nella categoria OG3 ("Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari") per un importo stimato di Euro 41.000,00;
2. di precisare che la presente autorizzazione al subappalto è comunque subordinata all'esito positivo delle verifiche d'ufficio indicate nelle premesse;
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di subordinare l'ingresso effettivo in cantiere dell'impresa PA.MA. Srl al rilascio del nulla-osta da parte del coordinatore della sicurezza incaricato, come descritto nelle premesse;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
6. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a valere sugli impegni assunti a favore dell'appaltatore;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA